Criteri per la nomina dei componenti del Garante del contribuente

L'art. 13 delle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27.7.2000, n. 212) ha istituito il "Garante del contribuente" presso ogni Direzione Regionale delle Entrate e Direzione delle Entrate delle Province autonome.

Il Garante è Organo collegiale costituito da tre componenti scelti tra gli appartenenti alle categorie indicate alla lettera a, b e c del II comma dell'art. 13 citato, e nominati dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale o sua Sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la Direzione Regionale delle Entrate.

Al fine di garantire uniformità di criteri sull'intero territorio nazionale nella scelta dei componenti del Garante, il Consiglio, con nota del 18.10.2000, ha invitato i Presidenti delle Commissioni a soprassedere alla nomina, riservandosi di formulare indicazioni al riguardo.

La competenza a nominare i componenti del Garante spetta, in via esclusiva e discrezionale, ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di II grado di Bolzano e di Trento. La norma richiamata menziona anche il "Presidente della Sezione distaccata", tale norma sembra riferirsi in astratto all'esistenza di Direzioni Regionali delle Entrate ubicate nell'ambito della circoscrizione della sezione distaccata. Ipotesi questa che in concreto non ricorre.

In ogni caso, poi, si deve osservare che le Sezioni staccate, come espressamente previsto dall'art. 2 del Decreto in data 6.6.2000 del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro della Giustizia, "costituiscono mera articolazione interna" delle Commissioni Tributarie Regionali, per cui non è previsto un Presidente delle stesse. Né può ritenersi che si sia voluto fare riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 2, III comma D.Lgs. n. 545/92, ossia alla possibilità che il Presidente di una Commissione Regionale con oltre quindici sezioni deleghi sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più Presidenti di sezione delegati a svolgere specifiche attività, ma anche perché, come si è detto, la nomina è di competenza esclusiva del Presidente di Commissione investito delle relative funzioni.

Per analoghe ragioni la nomina non può essere disposta dal Presidente di sezione, che a norma dell'art. 2, comma II, sostituisce il Presidente della Commissione in caso di temporanea assenza o impedimento.

Preliminarmente, va precisato che i componenti del Garante del contri-

buente, per la funzionalità dell'organo e per le funzioni che è chiamato a svolgere, devono essere residenti nella relativa Regione.

Per quanto concerne la nomina dei componenti va, poi, precisato che le funzioni del Garante specificate dal citato art. 13, risultano incompatibili con l'incarico di componente delle Commissioni Tributarie.

In relazione alle categorie di cui alla lettera a) del II comma dell'art. 13 citato si precisa che, riferendosi la norma a magistrati in servizio e a riposo, i soggetti che possono essere nominati sono soltanto i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, con esclusione dei magistrati onorari. La scelta dei professori universitari in materie giuridiche ed economiche deve riguardare esclusivamente professori di ruolo non esercenti la professione di avvocato, di dottore commercialista o di ragioniere collegiato, in quanto chi esercita tali professioni può essere nominato, ai sensi della successiva lettera c), solo se pensionato.

In relazione alle categorie di cui alla lett. c), va precisato che la qualifica di pensionato va riferita agli appartenenti alle tre categorie professionali, come risulta dal successivo riferimento alla scelta della terna fornita dalle rispettive categorie professionali.

All'uopo, i Presidenti delle Commissioni richiederanno a ciascun Consiglio degli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri collegiati della Regione di appartenenza l'indicazione di una terna di pensionati non più iscritti all'ordine proponente. Ciò, in quanto, la dizione "pensionati" si deve intendere riferita solo a soggetti che non svolgono, comunque, l'attività professionale.

Il Consiglio, nella consapevolezza che la nomina rientra tra le competenze funzionali del Presidente della Commissione Tributaria Regionale e che la scelta dei soggetti appartenenti alle indicate categorie è espressione di un suo potere discrezionale, segnala ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali l'opportunità di volersi attenere ai sopraindicati criteri di massima, in modo da assicurare da un lato uniformi criteri in tutte le Regioni e dall'altro modalità di individuazione dei soggetti da nominare ispirate a criteri oggettivi e comunque tali da garantire la specifica professionalità dei nominati.

Il Presidente: CALIENDO